

il pubblico danaro; 2° perchè c'imponavano grandi e molte tasse; 3° perchè nelle leggi non si ebbe alcun riguardo alle loro condizioni, a' loro bisogni, alle loro istituzioni ed usanze comunque fossero. Ora domando io, se quello che stiamo facendo non è quello che si è fatto pel passato. Noi dovevamo prima di ogni altra cosa, metter mano risolutamente alle riforme amministrative, a fine d'ottenere economie. L'abbiamo noi fatto? No. Noi mandiamo ai nostri elettori una farragine di nuove tasse le quali sono più gravi a sopportarsi di quelle di prima.

Abbiamo forse riguardo alle loro condizioni locali? Nemmeno, anzi abbiamo finora avuto minori riguardi che prima non si avessero. Vi prego, signori, di considerare che questo è un male gravissimo non solo per lo scontento che genera, ma perchè io credo che debba seguirne grande scredito a questa Camera. La prima volta hanno creduto che fosse difetto degli uomini, e li hanno cambiati, ma ora vedendo gli effetti essere i medesimi, temo forte che il sistema parlamentare ne sarà di molto screditato ed ecco un'altra ragione perchè al vostro patriottismo io domando di non votare questo incremento dei dazi consumo e di votare invece la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gibellini.

**GIBELLINI.** Ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri.

**CANCELLIERI.** Io e gli altri che abbiamo presentato sin dal primo giorno della discussione di questa legge vari emendamenti, preghiamo il signor presidente di far dare lettura delle nostre proposte.

**PRESIDENTE.** Ne sarà data lettura.

**BENEVENTANI, segretario.** (Legge): « *Dazi interni di consumo.* — Sopprimersi l'articolo 45.

« Art. 56. Chiudersi colle parole: *Però la tassa addizionale comunale non potrà passare il 30 per cento dalla principale*, e sopprimersi il seguito che comincia dalle parole: *salvo per la farina, pane, ecc.*, e finisce colle parole: *il parere della deputazione provinciale.*

« Articoli 57, 58, 59, 60. Sostituirsi al testo della Commissione il testo seguente:

« Art. ... La imposta già istituita ed ora estesa nei sensi dei superiori articoli 52, 53, 55 e 56 sarà cessa ai comuni i quali corrisponderanno allo Stato un canone gabellario in somma corrispondente a 21 decimi per comuni chiusi e 17 decimi per quelli aperti del canone attualmente riscosso dallo Stato per dazio consumo e descritto nell'annessa tabella *M.*

« Art. ... È data ampia facoltà ai comuni di ridurre in meno la tariffa stabilita colla presente legge, e di riscuotere o non, le tasse erariali, che costituiscono il corrispettivo del canone imposto ai medesimi.

« Art. ... Tanto ai comuni chiusi, quanto a quelli aperti, è concessa facoltà di riscuotere, invece della

tassa sulle farine, una tassa sulla macinazione de'cereali, colla tariffa al massimo di lire 2 al quintale per grano, di lire 1, 20 per la meliga e biade, e di centesimi 50 per le fave, ceci, veccia e fagioli.

« Parimente ad ogni comune è data facoltà di applicare, sia per tutti in generale, sia per ciascuno particolarmente dei generi soggetti a dazio consumo, l'uno o l'altro indistintamente fra i metodi di percezione autorizzati in forza della legge 3 luglio 1864, n° 1827, pei comuni chiusi e per quelli aperti.

« Finalmente è data facoltà ai comuni indistintamente di adoperare per la percezione della tassa sulla macinazione i metodi del contatore meccanico od altro strumento simile applicato ai moli, secondo le regole che saranno determinate per decreto reale, in base ai principii che informavano il progetto ministeriale presentato il 13 dicembre 1865 per la legge sulla macinazione dei cereali.

« Art. ... Al 1° agosto 1866 entreranno i comuni nel godimento delle imposte erariali sui generi di consumi, cedute loro in forza della presente legge e da quel giorno comincerà a decorrere il canone gabellario, pagabile dai comuni allo Stato in rate mensili posticipate.

« Art. ... Sono mantenute tutte le disposizioni della legge 3 luglio 1864, che non siano espressamente modificate colla presente.

« *NB.* La tabella *M* di cui è parola sarà quella del numero 5 dei documenti allegati alla relazione della Commissione.

*Dimostrazione dei risultati finanziari.*

DALLE TASSE	MAGGIORI ENTRATE	
	Presunte dalla Commissione	Accertate per gli emendamenti
1° Sulla proprietà urbana e rusticana . . . . . L.	12,000,000	12,000,000
2° Sulla ricchezza mobile »	30,000,000	30,000,000
3° Pel decimo ordinario e straordinario sulla imposta pei redditi non fondiari . . . . . »	»	20,820,000
4° Sulle privative, escluse le polveri . . . . . »	18,000,000	»
5° Sulle vetture e i domestici . . . . . »	4,000,000	»
6° Pei decimi sulle vincite del lotto . . . . . »	»	7,600,000
7° Per il riordinamento e la estensione della privativa delle polveri . . . . . »	2,000,000	2,000,000
8° Sulle dogane. , . . . »	14,000,000	14,000,000
9° Per la maggiore estensione del dazio consumo »	30,000,000	30,000,000
<b>Totale . . . L.</b>	<b>110,000,000</b>	<b>116,420,000</b>